

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, società cooperativa
Sede legale: BRESCIA, via Reverberi 1 *Sede amministrativa:* NAVE, via Brescia 118
Telefono: 03025391 *Fax:* 0302537695
email: info@creditocooperativodibrescia.it *pec:* SEGRETERIA@PEC.CREDITOCOOPERATIVODIBRESCIA.IT
Indirizzo telematico: www.creditocooperativodibrescia.it
Codice ABI: 08692
Numero d'iscrizione all'Albo banche presso la Banca d'Italia: 2418.2.0
Numero di iscrizione Registro imprese di Brescia: 00385040175, CCIAA Rea n. 14578
Numero di iscrizione Albo Società Cooperative: A159293
Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il servizio di internet banking denominato "INBANK™" permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet, informazioni sui rapporti che il Cliente, in qualità di intestatario o di cointestatario di conto corrente, intrattiene con la banca (conto corrente e dossier titoli).

Principali operazioni con Internet Banking

Informazioni a richiesta – via SMS

La banca ha facoltà di riscontrare un numero massimo di risposte SMS per periodo (mese/anno) contrattualmente specificato. Il Cliente sarà avvisato con uno specifico messaggio SMS all'atto del superamento della soglia del limite concesso.

Il servizio offre le seguenti opzioni, attivabili singolarmente:

- Interrogazione rapporti** (rapporti specificamente indicati nel contratto);
- Servizio PagoBANCOMAT®/Fastpay** (carte specificamente indicate nel contratto);
- Servizio CAI/PASS** (riservato ad aziende ed esercenti): accesso ai dati non nominativi contenuti nel segmento Procedura Assegni sottratti, smarriti o bloccati. La banca concede al Cliente/Azienda l'utilizzo del servizio di accesso ai dati non nominativi contenuti nel segmento PASS (Procedura assegni sottratti o smarriti) dell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 bis della l. 386/90 con successive modificazioni e regolamenti attuativi. Il Cliente/Azienda assicura di utilizzare il servizio in modo riservato ed esclusivamente per le finalità consentite dalla legge e dai provvedimenti di attuazione: dichiara pertanto che ogni accesso ai dati sarà effettuato soltanto in presenza di un interesse connesso all'utilizzo di assegni.

Informazioni periodiche – SMS / Fax / E-mail

La banca concede il collegamento ai servizi ABILITATI tramite la gestione delle informazioni periodiche.

Il Cliente può scegliere la programmazione dell'invio automatico di messaggi di vario tipo relativi ai servizi abilitati dalla banca.

Il Cliente può optare per la ricezione dei messaggi informativi via SMS, via e-mail o a mezzo fax.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- utilizzo indebito del codice segreto (cod. utente), operativo (password) e dinamico (CPS) in conseguenza di smarrimento o furto;
- ritardo o mancata esecuzione delle operazioni per motivi tecnici o di forza maggiore;
- messa a disposizione e trasmissione di dati su circuito Internet.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

SPESE

Canone servizio	€ 0,00 (€ 0,00 Mensili)
Spese attivazione	€ 0,00
Costo messaggi S.M.S. di risposta	€ 0,00

Invio documenti di sintesi periodici obbligatori

POSTA: € 1,00
CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 1,00
CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Invio documenti di sintesi per variazione condizioni € 0,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della banca, questa, salvo quanto previsto nel seguente comma, deve dare al cliente un preavviso di almeno due mesi. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L'efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea.

Qualora sussista un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo: la cessazione del rapporto di provvista sottostante al servizio di pagamento, la mancanza anche temporanea dei fondi per l'esecuzione degli ordini di pagamento, l'aver subito protesti, ipoteche legali o giudiziali, procedure esecutive o cautelari, l'aver subito condanne in ambito penale, l'aver tratto assegni in mancanza di fondi o autorizzazione, l'essere iscritto in archivio C.A.I. segmenti C.A.P.R.I. o C.A.R.T.E.R., l'essere segnalato a Sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, l'essersi reso irreperibile ed ogni altra fattispecie rientrante nell'ambito dell'art.1186 del codice civile (da intendersi come tale qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca).

La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.

Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla banca sono dovute dal cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla banca al cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene alla data di efficacia del recesso, salvo l'obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Brescia, n.118 – 25075 – Nave - BS) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti (cliente e banca) possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

bonifico	Pagamento di corrispettivi da parte del debitore nei confronti del creditore
Ri.Ba	Incaso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore
RID	Incaso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore

MAV	Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore
SMS (Short Message Service)	Sistema per l'invio di brevi messaggi di testo in caratteri alfanumerici nella telefonia cellulare, basata sugli standard GSM. Gli SMS possono essere inviati sia attraverso telefonini che attraverso siti Internet che offrono questo servizio.
User id	Rappresenta il nome dell'utente su un dato sistema accessibile via rete.
Password (parola d'ordine)	Sequenza di caratteri alfanumerici richiesta per accedere a un elaboratore quando sono attive procedure di sicurezza.
TOKEN	Dispositivo hardware dotato di display capace di generare codici password monouso.
Pagatore	La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
Operazione di pagamento	L'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Giornata operativa	Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
Identificativo unico	La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire alla propria banca per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l'esecuzione di una operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento. Per i bonifici l'IBAN costituisce l'identificativo del conto del beneficiario.
CPS	Il Codice Personale Segreto (di seguito CPS) è uno strumento di garanzia che permette di innalzare il livello di sicurezza offerto dalla sola password alfanumerica. Il CPS è costituito da una sequenza di valori numerici casuali la cui posizione è individuata da un carattere alfabetico in forma di semplice tabella.